



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali
di ogni ordine e grado
del Veneto

ai Coordinatori delle Scuole paritarie
di ogni ordine e grado
del Veneto

LORO SEDI

Oggetto: Calendario scolastico regionale in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19

Pervengono alla scrivente Direzione segnalazioni di modifiche parziali del calendario scolastico da parte di talune Istituzioni scolastiche, corre pertanto l'obbligo di richiamare le disposizioni vigenti in materia.

Come noto l'art. 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene norme di carattere generale poste dallo Stato relativamente alla definizione del calendario scolastico, tra cui la fissazione della data di inizio e di termine dell'anno scolastico, i periodi di svolgimento delle attività didattiche, la determinazione delle festività obbligatorie e il calendario degli Esami di Stato.

Tali disposizioni rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza:

- a) delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98),
- b) delle Istituzioni Scolastiche Autonome a disporre eventuali adeguamenti in relazione a specifiche esigenze del PTOF (art. 5 D.P.R. 275/99 e L. 107/15) o a particolari specificità determinate da disposizioni normative,
- c) degli EE.LL., nel caso in cui cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, impongano di adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all'atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e, in sede di adeguamento dei medesimi, da parte delle II.SS.AA.. L'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari stessi.

Al ricorrere di situazioni di assoluta gravità è fatta salva la validità dell'anno scolastico. A seguito, infatti, dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che rientra senza dubbio tra gli eventi imprevedibili e straordinari, sono stati adottati atti normativi, analogamente a quanto avvenuto in altre situazioni simili, che garantiscono la validità dell'anno scolastico, derogando dal limite minimo di 200 giorni di lezione, di cui al menzionato articolo 74 del Testo Unico.

Resta inteso che le Istituzioni scolastiche potranno valutare, a norma del D.P.R. 275/99, art. 5, comma 2, e in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati. Le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricula scolastici al momento erogati attraverso pratiche di Didattica a Distanza, dall'altro quella di permettere ai docenti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo le norme vigenti nel primo e nel secondo ciclo di istruzioni (D.Lgs. 62/17 e DPR 122/09).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Si raccomanda, pertanto, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota e, in particolare, il rispetto delle festività obbligatorie stabilite dallo Stato e la sospensione delle attività didattiche statuite dalla Regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*